

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5705 del 25/10/2017
Oggetto	FCPPA2645. RINNOVO CON UNIFICAZIONE DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI IN COMUNE DI MONTIANO (FC). DITTA: AZIENDA AGRICOLA DALL'ARA GRAZIANO. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5921 del 24/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: RINNOVO CON UNIFICAZIONE DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI IN COMUNE DI MONTIANO (FC)
DITTA: AZIENDA AGRICOLA DALL'ARA GRAZIANO
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA: FCPA2645

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n.26 “Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”,
- la Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPAE) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2008 n.1793 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli n. 6469 del 03/07/2001 è stato adottato il provvedimento di Autorizzazione Provvisoria per il prelievo di **acqua pubblica superficiale** dal torrente Rigossa a favore del Sig. Dall'Ara Graziano C.F. DLLGZN61T08C573M per un volume annuo massimo di prelievo di 2000 mc, ad uso irrigazione agricola, pratica **FCPPA3433** (precedente denominazione pratica n. DAP 390), con durata indeterminata, ovvero fino alla predisposizione di nuovo atto concessorio da redigere ai sensi del Regolamento Regionale, che al tempo era in fase di realizzazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli n. 13766 del 27/09/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Montiano ai sensi di quanto previsto dall'art.50 comma 1 della LR 7 del 14 aprile 2004, con cui è stata tra l'altro assentita la concessione preferenziale per utilizzo di **acqua pubblica sotterranea** al Sig. Dall'Ara Graziano C.F. DLLGZN61T08C573M per un volume annuo massimo di prelievo di 1000 mc, ad uso irrigazione agricola, pratica **FCPPA2645**;
- con determinazione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna 2435 del 15/03/2013 è stato adottato il provvedimento di rinnovo della concessione per utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola con riduzione del prelievo a **475 mc** su richiesta del titolare, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato RR 41/01, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui pratica FCPPA2645;

VISTE :

- la domanda presentata in data 20/10/2007 prot. n. 80539 del 21/03/2007, con la quale il Sig. Dall'Ara Graziano C.F. DLLGZN61T08C573M, residente in via Sarmeggiano n.210 a Montiano (FC), ha chiesto la concessione di derivazione di acqua superficiale dal torrente Rigossa ai sensi del R.R.41/2001 per un volume annuo massimo di prelievo di **533 mc**, ad uso irrigazione agricola, **pratica FCPPA3433** (precedente denominazione pratica n. DAP 390);
- la domanda presentata in data 09/09/2015 prot. n. Pg,2015,0641001 del 07/09/2015, con la quale l'Azienda Agricola Dall'Ara Graziano – impresa individuale – P.IVA 02603160405 con

sede in via Sarmeggiano n.210 a Montiano (FC), ha chiesto il rinnovo senza variazioni della concessione di acqua sotterranea **FCPPA2645 con unificazione in un unico procedimento con la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale (pratica FCPA3433)**, per uso irrigazione agricola e con un prelievo complessivo massimo di mc 1008 in Comune di Montiano (FC);

- la documentazione presentata a corredo della domanda da cui risulta che:
 1. il prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Rigossa per uso irrigazione agricola, avviene tramite pompa mobile con portata massima e media di 2 l/s per complessivi 533 mc/annui, in Comune di Montiano (FC) su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 2 antistante il mappale 104;
 2. il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante un pozzo con profondità di m 10 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1 Kw e portata massima di 0,8 l/s, per complessivi 475 mc/annui, in Comune di Montiano (FC) su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio2 mappale 103;
 3. la quantità d'acqua totale richiesta è pari a mc/annui 1008 circa;
- che non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che la ditta ha versato

- in data 14/03/2007 con bollettino postale VCY 953, l'importo pari ad € 86,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per la pratica FCPA3433, e in data 04/09/2015 con bollettino postale VCY 35, l'importo pari ad € 96,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per la pratica FCPA2645 e per l'unificazione delle citate pratiche;
- i canoni di concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale (FCPPA3433) fino all'anno 2013 compreso;
- le annualità 2014 e 2015, ancora dovute, in data 23/10/2017 con bollettino postale VCYL 0022 per il prelievo di acqua pubblica superficiale (anno di richiesta unificazione con la pratica di prelievo di acqua pubblica sotterranea) che ammontano complessivamente a **€ 16,10**;
- i canoni di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (FCPPA2645) fino all'anno 2015 compreso;
- il canone dell'anno 2016 che comprende entrambe le risorse;
- i canoni dal 2017 al 2021 con bollettino postale VCYL 0050 del 25/09/2017;
- il deposito cauzionale di € 51,65 in data 01/12/2005 con bollettino postale VCY412 che è stato integrato ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 con un importo di **€ 198,35** versato in data 23/10/2017 con bollettino postale VCYL 0023 per adeguarlo al minimo pari a € 250,00;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- ai sensi dell'art.5 del R.R. 41/2001 è assentibile l'unificazione dei due procedimenti in uno unico;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di rinnovo concessione semplificata di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO:

- della nota 331/2016 del 29/07/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/0011456 del 29/07/2016 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli giudica il prelievo di acqua pubblica sotterranea ammissibile senza prescrizioni, ed esprime parere favorevole alla derivazione di acqua pubblica superficiale con prescrizione dell'utilizzo nei mesi di giugno, agosto, e settembre e con prescrizione del rilascio di un Deflusso minimo Vitale pari a 0,050 mc/s;
- della nota 3923 del 29/08/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/13239 del 08/09/2016 con la quale il Canale Emiliano Romagnolo rimanda l'espressione del parere sulla domanda di concessione in oggetto al Consorzio di Bonifica della Romagna gestore della rete idrica locale;
- della nota 12185/CES/3500 del 04/05/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/7095 del 11/05/2016, con la quale il Consorzio di Bonifica della Romagna, attesta l'impossibilità allo stato attuale di soddisfare la domanda di acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, nulla osta al rilascio della concessione;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO ATTO che la Posizione Organizzativa Gestione Tecnico-Amministrativa delle Aree del Demanio Idrico e delle Risorse Idriche Dott.ssa Geol. Rossella Francia, dell'Unità Operativa del Demanio Idrico sede di Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena ha avviato il procedimento istruttorio con la responsabilità del procedimento fino al 28/04/2017;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **unificare i due procedimenti** delle pratiche FCPPA3433 e FCPPA2645, con mantenimento della denominazione della sola pratica **FCPPA2645**, che include quindi il prelievo di acqua pubblica superficiale e quello sotterranea;
2. di archiviare il procedimento FCPPA3433;
3. di rilasciare alla Azienda Agricola Dall'Ara Graziano – impresa individuale – P.IVA 02603160405 con sede in via Sarmeggiano n.210 a Montiano (FC), la concessione a derivare acqua pubblica acqua superficiale dal torrente Rigossa tramite pompa mobile con portata massima e media di 2 l/s per complessivi 533 mc/annui, in Comune di Montiano (FC) su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 2 antistante il mappale 104, e il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo profondo m 10 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1 Kw e portata massima di 0,8 l/s, per complessivi 475 mc/annui, in Comune di Montiano (FC) su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 2 mappale 103, ad uso irrigazione agricola fatti salvi i diritti dei terzi. Pratica FCPPA2645;

4. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari un volume complessivo annuo di circa mc. 1008 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021**;
6. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
7. di fissare **il canone annuo in € 12,00** sulla base della normativa citata in premessa;
8. di fissare in **€ 60,00 la somma dovuta per i canoni degli anni 2017-2021** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
9. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto e del disciplinare, parte integrante dello stesso, da parte del concessionario;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 1. per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 2. per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 3. per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite pozzo e superficiale dal torrente Rigossa per uso irrigazione agricola con procedura semplificata, richiesta dalla Azienda Agricola Dall'Ara Graziano – impresa individuale – P.IVA 02603160405 - Pratica n. FCPA2645.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Trattasi dei seguenti 2 prelievi:

- prelievo di acqua superficiale dal torrente Rigossa per uso irrigazione agricola, che avviene tramite pompa mobile con portata massima e media di 2 l/s, con prevalenza m 6,5 e diametro tubo di pescaggio mm 100, per complessivi 533 mc/annui in Comune di Montiano (FC) su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 2 antistante il mappale 104, con coordinate geografiche UTM*32: X= 765.513 Y= 887.261;
- prelievo di acqua sotterranea che avviene mediante un pozzo con profondità di m 10 dal piano di campagna, diametro mm 180, tubo di mandata m 0,40 in plastica, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1 Kw e portata massima di 0,8 l/s, per complessivi 475 mc/annui, in Comune di Montiano (FC) su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 2 mappale 103, con coordinate geografiche UTM*32: X= 765.527 Y= 887.335;
- la quantità d'acqua totale richiesta è pari a mc/annui 1008.

2. Le risorse derivata sono utilizzate per irrigare circa ha 3,50 di terreno coltivato a frutteto.

3. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 2

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale potrà avvenire solo nei mesi di giugno, agosto, e settembre e dovrà essere assicurato il rilascio di un Deflusso minimo Vitale pari a 0,050 mc/s.
2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 1. titolare della concessione,
 2. numero della concessione,

3. scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 **è rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà

luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2021**.
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.